

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/196 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2022****recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, in particolare l'articolo 15 ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce provvedimenti per il controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi. L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.
- (2) Con le decisioni 65/4, 65/5 e 65/6 della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite, adottate nel corso della sua sessantacinquesima sessione tenutasi dal 14 al 18 marzo 2022, le sostanze N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP), terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato (1-boc-4-AP) e N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide (norfentanil) sono state aggiunte alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 19 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio ⁽³⁾ («convenzione delle Nazioni Unite del 1988»).
- (3) 4-AP è una sostanza chimica sostitutiva dell'N-fenetil-4-piperidinone (NPP) per sintetizzare 4-anilino-N fenetilpiperidina (ANPP), che è a sua volta un precursore immediato per la fabbricazione del fentanil e di alcuni dei suoi analoghi.
- (4) 1-boc-4-AP è un derivato chimicamente protetto di 4-AP, che potrebbe essere convertito in 4-AP, norfentanil o numerosi analoghi del norfentanil.
- (5) Il norfentanil è un precursore immediato del fentanil e di numerosi analoghi del fentanil.

⁽¹⁾ GUL 47 del 18.2.2004, pag. 1.⁽²⁾ GUL 22 del 26.1.2005, pag. 1.⁽³⁾ Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (GUL 326 del 24.11.1990, pag. 56).